



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2015 / [REDACTED]-1

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRIMA DELL'INSERIMENTO IN UNO DEI C.A.R.A. GOVERNATIVI O IN UNA STRUTTURA DELLO S.P.R.A.R. DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE – PERIODO: 15/-03-2016 – 31-12-2016

CIG 6327048D2B

Codice Univoco Ufficio QE8YLU

L'anno duemilaquindici addì [REDACTED] del mese di [REDACTED], nella sede della Prefettura-UTG di Venezia sono presenti:

- il Dr. [REDACTED], - [REDACTED], - in rappresentanza della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo (Amministrazione) Cod. Fisc. 80009820277 con sede legale in San Marco 2661 - 30124 Venezia;
- il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED].19, in qualità di [REDACTED] dell'Associazione [REDACTED], Cod. Fisc. - P.I. [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] - via [REDACTED], di seguito denominato "affidatario";

PREMESSO

TUTTO ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I servizi dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dalla presente convenzione;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., della quale, in particolare, si richiama l'art. 3.

Art. 2 – Oggetto

La convenzione ha per oggetto il servizio di accoglienza, nell'ambito della Provincia Venezia, a n. [REDACTED] cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi, di cui si forniscono le seguenti specificità.



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

I servizi oggetto del presente appalto sono articolati come segue:

1) Gestione amministrativa del servizio e della struttura

- a) Ricevimento degli ospiti all'arrivo sul territorio h. 24;
- b) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) da effettuarsi in formato elettronico conforme all'allegato A1 allo schema di convenzione, denominato prospetto presenze, da inviare giornalmente all'indirizzo mail migranti@prefetturavenezia.it;
- c) Attestazione delle presenze giornaliera tramite apposizione delle firme di ciascun ospite su foglio conforme all'allegato A2, denominato foglio firma, da inviare giornalmente all'indirizzo mail migranti@prefetturavenezia.it;
- d) Comunicazione tempestiva alla Prefettura, all'indirizzo mail migranti@prefetturavenezia.it, dell'eventuale allontanamento dalla struttura temporanea di accoglienza degli ospiti nonché su ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Leg.vo 18.8.2015, n. 142;
- e) Comunicazione periodica, con cadenza quindicinale, alla Prefettura, all'indirizzo mail migranti@prefetturavenezia.it, delle situazioni inerenti la posizione giuridica degli ospiti (es. richiedenti asilo in attesa di presentazione della domanda, di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, di esito della relativa decisione, avvenuto rilascio o diniego del titolo di soggiorno) come da allegato A3;
- f) Mantenimento della piena adeguatezza degli immobili in uso e piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura secondo le previsioni di legge.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) Assistenza ove necessario ai bambini e ai neonati componenti il nucleo familiare;
- c) Servizio di lavanderia;
- d) Servizio di trasporto per eventuali spostamenti anche tra le strutture di accoglienza che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura-UTG;
- e) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste. In particolare:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze nella struttura, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21.11.2008 indicate nell'allegato C1.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate. I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato:

- a) effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario – indicati nell'allegato C2 - intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico del Soggetto Gestore;
- c) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro-capite / pro-die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare anche sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, *snack* alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il *pocket money* verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio;
- d) Erogazione una tantum di una tessera/ricarica telefonica di euro 15,00.– all'arrivo.

6) Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale che deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale;
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- c) Servizio di assistenza per la stesura della domanda di protezione internazionale;
- d) Sostegno socio psicologico;
- e) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, giusta previsione degli art. 34 e 35 del D. Lgs. n. 286/1998,



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

nonché il trasporto necessario per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero, qualora risulti necessario prenotare presso centri pubblici le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico, e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;

- f) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione internazionale per richiedenti asilo e rifugiati;
- g) Assicurazione che gli ospiti possano effettuare telefonate anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi, nell'ambito del sopraindicato *pocket money*, mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche;

7) Servizi migliorativi ricompresi dell'offerta tecnica presentata in sede di gara

Come indicati nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di erogazione dei servizi

I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Venezia che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

Art 4 – Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

I servizi di cui alla presente convenzione dovranno essere garantiti dal 15/03/2016 e fino al 31.12.2016, salvo recesso anticipato in caso del venir meno delle esigenze.

L'affidatario dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture, ubicate nella provincia di Venezia, all'interno del lotto per il quale ha partecipato alla procedura di gara, come di seguito specificato.

Articolo 5 – Determinazione dell'importo

Il corrispettivo per la gestione dei servizi verrà erogato dalla Prefettura-UTG sulla base delle presenze effettive giornaliere documentate dal soggetto affidatario per l'importo *pro-capite / pro-die* di €. **00,00.-**, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale. Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria oltre che per le utenze.

La Prefettura di Venezia corrisponderà il compenso giornaliero in base al numero effettivo di presenze degli ospiti, rilevate dai fogli firma di cui all'allegato A2. L'Amministrazione non corrisponderà alcun importo per i posti messi a disposizione e non occupati per qualsiasi motivo.

La spesa complessiva presunta per l'intero periodo di durata della presente convenzione è pari a €. **000.000,00.- (euro _in lettere_/00)** oltre I.V.A..

Articolo 6 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate. La Prefettura-UTG



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

liquidierà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, entro 30 giorni. La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze rilevate dai fogli firma degli ospiti (allegato A2) secondo il costo *pro-capite/pro-die* indicato nel precedente art. 5, ed al netto di eventuali penali applicate ai sensi dell'art 13. Il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione (di cui all'allegato B).

I pagamenti mensili verranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero. Il CIG (codice identificativo della gara) dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della convenzione sottoscritta.

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n.55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura QE8YLU.

L'Ente gestore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta della convenzione. L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto della convenzione. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Art. 7 – Monitoraggio, controllo e relazioni relativi alle attività svolte

La Prefettura-UTG si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni. Lo stesso ufficio potrà attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie alle strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere quotidianamente alla Prefettura-UTG gli allegati A1 (prospetto presenze) e A2 (fogli firma) al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente. Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura-UTG. Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione del Capitolato.

Art. 8 – Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il soggetto affidatario ha prodotto polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per un importo di € 00.000,00.- valida dal 15/03/2016 al 31.12.2016.

Art. 9 – Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo la struttura utilizzata dovrà risultare in possesso



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

dei necessari requisiti di legittimità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d'uso, di rispondenza alla normativa vigente in materia di impiantistica e di prevenzione incendi, nonché delle prescritte autorizzazioni sanitarie. In caso di mancato rispetto di tali norme – fatta salva la facoltà della Prefettura di Venezia di interrompere l'affidamento – l'affidatario è soggetto a penalità.

Art.10 – Obblighi dell'affidatario

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Venezia sarà esente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa ovvero da quelli riferiti anche solo a un normale uso delle attrezzature e dei beni messi a disposizione. L'affidatario è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa di settore. L'affidatario risponde del fatto dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del codice civile ed assume altresì ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti.

Art. II– Clausola di legalità

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza nello svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, l'Ente gestore si impegna a sottoporsi ai controlli antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D. Leg.vo n. 159/2011, indipendentemente dal valore dell'appalto.

L'Ente gestore si impegna, inoltre, a fornire all'Amministrazione l'elenco completo e tenuto sempre aggiornato dei propri fornitori di beni e servizi riguardanti l'esecuzione dell'appalto, indicando l'importo delle singole prestazioni, avendo cura di rendere edotti tali soggetti che gli stessi potranno essere sottoposti ad attività informativa.

L'Ente gestore si impegna altresì:

- ad acquisire dai titolari/proprietari ovvero facenti parte dell'assetto proprietario delle strutture ricettive di destinazione dei migranti e a trasmettere alla Prefettura di Venezia un'autodichiarazione relativa all'insussistenza, nei confronti degli stessi delle cause di divieto indicate negli allegati D1 e D2, in riferimento alle previsioni dell'art. 38 del D. Leg.vo n. 156/2006 (requisiti di ordine generale) nonché delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Leg.vo n. 159/2011, secondo l'allegato E; nel caso in cui dall'esito di tali ulteriori accertamenti dovessero emergere, a carico degli stessi, gravi violazioni di legge ovvero cause ostative previste, rispettivamente, dal codice degli appalti e dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafia, l'Ente gestore si impegna a cessare i rapporti posti in essere con i medesimi fornitori, prevedendo apposite clausole rescissorie nei relativi contratti;
- a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione dell'appalto;



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

- a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti, dei componenti della compagine sociale e dei loro familiari;

In caso di inosservanza di una delle sopracitate clausole, la Prefettura di Venezia procederà alla risoluzione del contratto di appalto, sul quale si produrrà inoltre l'effetto automatico ed immediato dello scioglimento, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi alla sussistenza di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata.

Art. 12 – Polizza assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Art. 13 – Subappalto (eventuale)

E' consentito il subappalto nei limiti del 30% del valore contrattuale, con le modalità di cui all'art 118 del D. Lgs. n. 163/2006 limitatamente ai servizi di pulizia e di fornitura dei pasti. Il ricorso al subappalto per tali attività deve essere specificato in sede di partecipazione alla gara.

Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta del soggetto affidatario, che si configura anche come unico riferimento della Prefettura-UTG per eventuali comunicazioni o contestazioni.

E' fatta altresì salva per la Prefettura-UTG la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica della qualità dei servizi erogati dai soggetti subappaltatori, nonché all'accertamento dei necessari requisiti giuridico-amministrativi e tecnici in capo ai subappaltatori.

Il soggetto aggiudicatario deve fornire all'Amministrazione copia del contratto di subappalto, non oltre 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione dello stesso e almeno 5 giorni prima dell'avvio del servizio.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, la Prefettura-UTG non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14 – Penalità

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art.2 , il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 1% ad un massimo del 10 % del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 14 in materia di risoluzione della convenzione.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto al Gestore e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata. Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore e, in caso di incapienza, a valere sul deposito cauzionale.

Art. 15 – Risoluzione della convenzione

La Prefettura-UTG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 previo semplice preavviso di 5 (cinque) giorni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D. Lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

Per le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente Capitolato, fatta eccezione dei servizi per quelli quali ne è espressamente prevista la possibilità ai sensi del precedente art. 12, è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto. In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 16 – Recesso

La Prefettura-UTG si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione. La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Gestore con un preavviso di 5 (cinque) giorni.

Art. 17 – Controversie

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione, il Gestore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Prefettura-UTG, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

Art. 18 – Foro competente

Il Foro di Venezia sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e della relativa Convenzione.



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Rinvio a norme vigenti

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato, nonché dalle indicazioni e prescrizioni previste nel Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 21/11/2008 ed alle relative specifiche tecniche integrative per la gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo .

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli del Capitolato o nell'Avviso di Gara, si fa rinvio al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato. Trattandosi di servizi di cui all'Allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si applica limitatamente alle norme espressamente richiamate.

Art. 21 – Elenco delle strutture e Referenti

Gli ospiti saranno collocati nelle seguenti strutture:

_____ sita in _____ – via _____ ;
_____ sita in _____ – via _____ .
_____ sita in _____ – via _____ .

Il referente della Prefettura di Venezia è il Dirigente dell'Area IV Immigrazione, Dott.ssa Paola Spatuzza, Vice Prefetto.

Il referente dell'affidatario del servizio è il sig. _____ – tel. _____ cell. _____ –
e-mail _____@_____.it.

per la Prefettura

per l'affidatario del servizio